



Il COA di Bergamo chiede di sapere se possa essere rilasciato il parere di congruità ex art. 13 comma 9 della legge n. 247/12 nel caso in cui la richiesta sia formulata da un terzo e non dall'iscritto; se il parere possa essere espresso nel caso in cui fra iscritto e cliente sia stato concluso specifico contratto con riferimento al compenso. Precisa altresì che, nella fattispecie, “il rilascio del parere è stato richiesto da un Comune con riferimento alla parcella emessa da un avvocato a favore di un dipendente per le prestazioni di assistenza in un procedimento penale in cui il dipendente era stato assolto, dopo che lo stesso aveva in precedenza concluso specifico contratto per il compenso”.

Si desume chiaramente dalla lettera dell'articolo 13, comma 9, della legge n. 247/12 che a chiedere il parere di congruità – peraltro solo in caso di mancato accordo –

possano essere esclusivamente l'avvocato o il cliente. Ne consegue che, nel caso di specie per come ricostruito dal quesito, il COA non sia tenuto a rilasciare il parere di congruità.

Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 2 novembre 2021

---

Il COA di Pavia chiede di sapere se possa essere rifiutata l'iscrizione a seguito di trasferimento di un avvocato, qualora dal nulla osta rilasciato dal COA di provenienza risulti l'esistenza di un procedimento disciplinare. Chiede di sapere, in particolare, se rilevi nella specie il divieto generale di cancellazione in pendenza del procedimento disciplinare.

Rileva nella specie la sentenza n. 123/2017 del Consiglio nazionale forense, a mente della quale: "il divieto di cancellazione dall'albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014) opera anche nell'ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall'avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che, nell'ipotesi in esame, la legge vieta di adottare". La cancellazione per trasferimento non rientra, in altri termini, tra le eccezioni all'operatività del divieto di cancellazione, tassativamente individuate dalla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense (e cioè: "a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all'iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell'ipotesi di esercizio da parte dell'Ordine del poterdovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno

dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)”, cfr. CNF, sent. n. 193/2019).

Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 2 novembre 2021

---

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Il comma 2, lettera a) dell’articolo 48 del Codice deontologico configura una esplicita deroga al divieto di produzione della corrispondenza – anche qualificata come riservata – intercorsa tra colleghi qualora la medesima “costituisca perfezionamento e prova di un accordo”. Per come descritta nel quesito, la fattispecie sembrerebbe dunque attagliarsi alla previsione testé richiamata. La lettera a) del comma 2 si limita infatti a menzionare il contenuto della corrispondenza, e non già la finalità della produzione in giudizio, fermo restando che – come ritenuto nel parere n. 54/2019 – “la producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 2 novembre 2021

---

Il COA di Grosseto chiede di sapere quale numero di udienze debba essere indicato dai praticanti ai fini della convalida della pratica forense in relazione al primo semestre del 2021 o - in alternativa - quali modalità alternative di partecipazione possano essere indicate, attese le difficoltà di partecipazione alle udienze medesime legate al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si rinvia al riguardo alla risposta che il Consiglio nazionale forense, con delibera assunta nella seduta amministrativa del 18 giugno 2020, ha reso su quesito del COA di Trapani, che qui integralmente si trascrive:

“Il COA Trapani chiede se possa ritenersi utilmente valida ai fini della pratica forense, in alternativa ed in equivalenza alla partecipazione all'udienza ordinaria, l'eventuale attestazione da parte dell'avvocato di partecipazione del proprio tirocinante alla redazione dell'atto processuale, che ogni dominus potrebbe apporre in calce alle note scritte depositate per l'udienza cartolare. Pur non trattandosi di udienza in senso tecnico, lo scambio di note per la trattazione dei giudizi comporta comunque un'attività alla quale il tirocinante può utilmente partecipare, equiparabile alla redazione del verbale di udienza e pertanto la risposta al quesito può essere positiva, anche alla luce del fatto che, a fronte del periodo emergenziale tuttora in corso, si svolgono udienze in numero estremamente ridotto rispetto all'ordinario. Non può comunque non considerarsi in questa sede che la previsione di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 08/04/2020, n. 22 – la quale ha disposto che il semestre di pratica forense all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze, dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19, è da considerarsi positivamente svolto anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo – debba essere estesa anche al periodo successivo all'undici maggio 2020, in quanto l'attività presso gli Uffici Giudiziari è fortemente limitata così da non permettere l'acquisizione del numero minimo di presenze richieste da parte del tirocinante.”

Si ritiene pertanto che rientri nella discrezionalità del COA, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, la decisione di convalidare eccezionalmente il primo semestre del 2021 in deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 8 del d.m. n. 70/2016, ove si siano verificati, nel circondario, episodi di rinvio di udienze o comunque gravi difficoltà nella partecipazione alle medesime in considerazione dell'emergenza sanitaria.

Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 2 novembre 2021

---